



## **ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.  
Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/22804  
Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831  
E-mail [meic848005@istruzione.it](mailto:meic848005@istruzione.it) – Codice Univoco Ufficio UFBRJB  
Pec [meic848005@pec.istruzione.it](mailto:meic848005@pec.istruzione.it) - [www.istitutopirandellopatti.edu.it](http://www.istitutopirandellopatti.edu.it)

### REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI *Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 2021*

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO l'art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

VISTO il proprio Regolamento per l'attività negoziale;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

Con voti unanimi espressi in termine di legge

#### DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

#### **Art.1 Finalità e ambito di applicazione**

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I locali scolastici possono essere concessi in uso anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1 comma 22 della Legge 107/2015.

#### **Art.2 Criteri di assegnazione**

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli Enti e delle Associazioni operanti nell'ambito dell'educazione e della formazione.

### **Art.3 Procedure per la concessione dei locali**

Le richieste di utilizzo dei locali scolastici devono essere presentate al Dirigente Scolastico con un anticipo di almeno gg. 15 prima della data di utilizzo e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, le generalità della persona responsabile e la dichiarazione della totale accettazione del presente Regolamento, pubblicato sul sito web della Scuola.

Il richiedente deve indicare il programma dettagliato delle attività proposte, dichiarando che ogni variazione dello stesso deve essere chiesta preventivamente all'Istituzione scolastica con apposita domanda contenente il nuovo programma di attività.

Questa Istituzione scolastica verificherà quindi la disponibilità degli orari di richiesta rispetto a quelli delle attività didattiche, complementari e/o integrative. La richiesta verrà inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Istituto che delibererà in tempo utile in senso positivo o negativo, sulla base del presente Regolamento.

È possibile stipulare apposita convenzione tra l'Istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario, deliberata dallo stesso Consiglio di Istituto, ove si preveda che sia lo stesso Ente a stipulare direttamente la Convenzione col concessionario richiedente i locali scolastici. In tal caso, il Dirigente Scolastico invierà la richiesta al Comune e quest'ultimo potrà procedere, previa delibera con esito positivo del Consiglio di Istituto, direttamente alla stipula della convenzione per la concessione dei locali ai sensi degli artt.94 e 96 del D.lgs. 297/94.

In caso di delibera con esito negativo da parte del Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico darà tempestiva comunicazione di diniego alla concessione sia al richiedente che all'Ente locale. In entrambi i casi sarà inoltrata all'Ente Locale comunicazione con contenuto ed estremi della delibera del Consiglio di Istituto.

La convenzione tra l'Istituzione scolastica e l'Ente locale deve essere coerente col presente Regolamento. Ne consegue che l'Ente locale, nello stipulare la convenzione col concessionario, dovrà rispettare, sotto propria responsabilità, i criteri e i limiti contenuti nel presente Regolamento, nonché quanto previsto dalla normativa vigente in tema di concessioni di locali scolastici a terzi.

In mancanza di convenzione con l'Ente locale, sarà il Dirigente Scolastico a stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 38 del D.A. 7753/2018.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate necessità o esigenze dell'Istituzione scolastica o dell'Ente proprietario.

### **Art. 4 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

#### **Art.5 – Obblighi del Concessionario**

Il concessionario, nell'esplicare la propria attività nei locali concessi, dovrà agire nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma relativa ai locali pubblici.

Il concessionario è comunque vincolato ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e manifestazioni che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

Il concessionario può utilizzare i locali solo in orari non coincidenti con l'attività didattica ovvero ove non si creino interferenze con la popolazione scolastica.

L'uso dei locali è consentito in orario extrascolastico e non deve in alcun modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività didattica e più in generale della scuola.

Il concessionario è obbligato ad accettare ogni modifica degli orari di uso dei locali in relazione alle esigenze dell'attività scolastica.

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, l'Istituzione o l'Associazione che rappresentano, ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Sono pertanto a loro carico tutti i danni, da chiunque causati nell'ambito dello svolgimento delle attività per cui si richiede autorizzazione, che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose.

Il Dirigente Scolastico, la Pubblica Amministrazione e l'Ente proprietario sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

È obbligatorio che il concessionario stipuli apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e qualsiasi disservizio derivante da danni causati da persone o arredi. La polizza assicurativa dovrà prevedere adeguati massimali di copertura dei rischi ed essere operante anche per l'uso, a qualsiasi titolo, dei locali per lo svolgimento delle attività del concessionario. Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del concessionario.

I firmatari della convenzione si impegnano alla attuazione di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D. lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e al rispetto degli adempimenti e di quanto previsto dallo stesso decreto.

Il concessionario, è espressamente responsabile della costante vigilanza sull'accesso all'edificio e ai locali per i periodi di utilizzo.

Il concessionario si obbliga a garantire il rispetto delle misure anticontagio da Covid 19 per tutta la durata della pandemia e sempre secondo la normativa vigente.

Sono a carico del concessionario i seguenti adempimenti:

- a. l'apertura e la chiusura della sede scolastica e comunque dei locali assegnati;
- b. la pulizia, la disinfezione e il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo;
- c. la custodia degli impianti, dei locali e dei beni ivi contenuti negli orari di utilizzo;
- d. la definizione di figure responsabili per l'uso dei locali.

#### **Art.6 - Usi incompatibili e divieti**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Durante l'uso

- E' vietato fumare nei locali scolastici.
- E' vietato al concessionario installare strutture fisse e software, spostare mobilio, arredi e/o attrezzature presenti all'interno dei locali in uso;
- E' vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi equant'altro;
- È vietato l'uso dei locali per attività volte alla propaganda politica; è altresì vietato l'uso dei locali per attività a scopo di lucro non compatibili con finalità educative, formative, ricreative, sociali,

culturali, artistiche e sportive

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

#### **Art. 7 - Corrispettivi**

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti nell'apposita convenzione citata in premessa.

#### **Art. 8 - Svincolo del deposito cauzionale**

Il giorno successivo alla conclusione dell'uso il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alle sale o agli arredi, ne dà notizia al Comune per il competente provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione.

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d'Istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente e i Sindaco agiranno nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente all'apertura del danno.

#### **Art. 9 - Concessione gratuita**

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano al personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia.

Restano a carico del concessionario gli oneri di pulizia e sanificazione dei locali.

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.

#### **Art. 10 - Clausola di salvaguardia.**

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

#### **Art. 11 - Norme Generali e Finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto compatibili con la natura del presente atto.

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo di questa Istituzione Scolastica e nella sezione Regolamenti del Sito web <https://www.icpirandellopatti.edu.it/>.

F.to IL SEGRETARIO  
Maria Caruso

F.to per IL PRESIDENTE  
Luca Carmelo Pisano

Il Dirigente scolastico  
